



# BOZZA DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI FANGHI  
DI DEPURAZIONE (E.E.R. 19.08.05) DELLE SABBIE (E.E.R. 19.08.02) E DEL VAGLIO (E.E.R. 19.08.01)  
PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CATANIA**

IL PRESIDENTE	IL RUP
Prof. Fabio Fatuzzo	dott. Antonio Galvagno
F.to	F.to

RSPP
Dott. Antonio Galvagno
F.to

**Sidra S.p.A. - Catania**

Via Gustavo Vagliasindi, 53 95126  
Catania

Premessa

Il presente documento disciplina l'appalto del servizio di raccolta, trasporto, intermediazione e smaltimento/recupero dei seguenti rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane di Catania nell'impianto comunale sito in C.da Pantano d'Arci, Zona Industriale, gestito dalla SIDRA:

- fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane [E.E.R. 19.08.05];
- rifiuti da dissabbiamento [E.E.R. 19.08.02];
- residui di vagliatura [E.E.R. 19.08.01]

raggruppati in un unico lotto di lavoro.

L'appalto si configura come "appalto di servizi" nei settori speciali (acqua); trattasi di **Accordo Quadro** ai sensi dell'articolo 3, lett. iii), del tipo con "un unico operatore economico", ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'importo posto a base d'asta è da considerarsi a tutti gli effetti quale limite di spesa del rapporto negoziale e, di conseguenza dell'Accordo Quadro, stante il riutilizzo del ribasso d'asta a valere sull'appalto.

**Nell'individuazione del sito di destino, l'Appaltatore dovrà prediligere il principio di prossimità all'impianto di produzione del rifiuto.**

La scelta tra recupero, smaltimento in discarica, e smaltimento in impianto di trattamento (D9 – D13 – D14) dei rifiuti sopra elencati è rimessa, sulla base delle risultanze analitiche, esclusivamente a SIDRA e specificata nei singoli Ordini Attuativi, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni.

I rifiuti prodotti dall'impianto di depurazione hanno, di massima, le caratteristiche chimico fisiche riportate nelle analisi in allegato.

Non è ammesso lo smaltimento diretto sul suolo agricolo.

L'importo di contratto rappresenta il valore massimo liquidabile all'Appaltatore ed è assunto quale valore forfettario per la definizione dell'ammontare massimo delle penali e dell'importo della cauzione.

**L'Appaltatore riveste sia il ruolo di trasportatore sia di intermediario.**

I contratti con gli impianti di destino devono essere intestati all'Appaltatore.

**È consentita all'Appaltatore la doppia intermediazione esclusivamente nell'ipotesi prevista nel presente capitolato.**

L'importo di contratto rappresenta il valore massimo liquidabile all'Appaltatore ed è assunto quale valore forfettario per la definizione dell'ammontare massimo delle penali e dell'importo della cauzione.

**L'Appaltatore riveste sia il ruolo di trasportatore sia di intermediario.**

I contratti con gli impianti di destino devono essere intestati all'Appaltatore.

**È consentita all'Appaltatore la doppia intermediazione esclusivamente nell'ipotesi prevista nel presente capitolato.**

I servizi affidati saranno remunerati mediante l'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'Appaltatore, applicato ai prezzi unitari.

La stipulazione dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la SIDRA nei confronti dell'Appaltatore, poiché definisce la disciplina concernente le modalità di esecuzione dei singoli Ordinativi di Servizio.

L'Accordo Quadro, invece, individua l'obbligo dell'Appaltatore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Servizio emessi dalla SIDRA nel periodo di validità e di efficacia dell'Accordo stesso.

## TITOLO 1: NOTIZIE GENERALI SUL SERVIZIO

### Art. 1 – Oggetto dell'Accordo Quadro

I servizi di cui all'Accordo Quadro sono:

1. raccolta, carico, trasporto ed intermediazione dei rifiuti, di seguito elencati, secondo le prescrizioni stabilite negli Ordini Attuativi (OA):
  - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
  - rifiuti da dissabbiamento;
  - vaglio.
2. Conferimento dei rifiuti indicati in premessa in impianti autorizzati ad operazioni di trattamento (D9 – D13 – D14), in discarica (D1), in impianti autorizzati ad operazioni di recupero;
3. il noleggio di idonei cassoni e dei mezzi speciali necessari alla raccolta, aventi le caratteristiche individuate all'articolo 9. È compreso nel servizio e nei prezzi offerti, anche l'integrazione, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC), del nolo fino ad un massimo di complessivi n. 30 cassoni;
4. la movimentazione dei cassoni all'interno dell'area del depuratore.

Trattandosi di Accordo Quadro le prestazioni affidate all'Appaltatore potranno non avere carattere di continuità temporale in quanto correlate alle necessità di SIDRA.

Gli interventi sopra descritti saranno richiesti e regolati in via specifica dai singoli OA che, sulla base delle esigenze della SIDRA, saranno emessi dal DEC e trasmessi all'Appaltatore tramite PEC, o e-mail o, per casi urgenti, comunicati allo stesso verbalmente.

Il servizio prevede il conferimento in impianti di smaltimento (D1 – D9 – D13 – D14)/recupero nel biennio di una quantità presunta di:

- tonnellate 7422 di fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, EER 19.08.05;
- tonnellate 1600 di rifiuti da dissabbiamento, EER 19.08.02;
- tonnellate 500 di residui di vagliatura, EER 19.08.01.

La superiore quantificazione dei rifiuti costituisce una stima indicativa e tiene conto di una produzione legata al processo ordinario di depurazione delle acque reflue urbane che, riguardo i fanghi, è da correlare ad un processo di disidratazione tramite decanter centrifugo.

Indicativamente la frequenza dei prelievi e dei conferimenti, salvo diverse disposizioni del DEC, debitamente comunicate all'Appaltatore, sarà:

- per i fanghi: almeno un trasporto a settimana di 50 ton;
- per il vaglio: almeno un trasporto al mese di 25 ton;
- per le sabbie: almeno due trasporti al mese di 25 ton cadauno;

Si dà atto che non sussiste alcun diritto dell'Appaltatore a ricevere il conferimento dei rifiuti in misura del quantitativo presunto e che, viceversa, anche al non raggiungimento dei quantitativi presunti, l'Appaltatore resta obbligato alle prestazioni oggetto del servizio ed alle condizioni stabilite.

Le attuali caratteristiche dei rifiuti sono individuate nei rapporti di prova allegati ai documenti di gara.

Sulla base delle citate caratteristiche analitiche, nonché delle attuali norme sul conferimento a discarica e sul recupero a compostaggio dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue urbane, si prevede che, avendo i fanghi disidratati ordinariamente prodotti un IRDP > 1000, il conferimento presso impianti autorizzati alle operazioni di trattamento chimico – fisico (D9) o presso impianti autorizzati alle operazioni di trattamento preliminare (D13 – D14), salvo in caso in cui l'appaltatore in fase esecutiva produca autorizzazioni di discariche che non abbiano la prescrizione relativa all'IRDP. Qualora le verifiche analitiche riscontrassero valori compatibili con le previsioni di cui al D.lgs. 36/2003, così come modificato dal D.lgs. 121/2020, i fanghi dovranno essere conferiti in discarica (D1).

Nelle more di una revisione organica della normativa di settore non si esclude la possibilità del recupero in agricoltura dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane, previo conferimento in impianto di compostaggio, o altre forme di recupero eventualmente introdotte dai nuovi dettami normativi.

Nella formulazione dell'offerta, l'Appaltatore dovrà valutare tutte le possibili alternative sopra descritte di conferimento dei rifiuti.

### **Art. 3 – Ammontare dell'appalto**

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto è di € **2.500.000,00** (Euro duemilioniciquecentomila/00), oltre IVA, in regime di *split payment*, di cui € 1.166,53 (Euro millecentosessantasei//53), per oneri di sicurezza **non soggetti a ribasso**.

Nell'offerta economica, **a pena di esclusione**, il concorrente deve indicare gli oneri per la sicurezza e i propri costi della manodopera, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il costo stimato della manodopera riferito al servizio oggetto del presente Accordo Quadro è quantificato in complessivi € 210.170,45 (Euro duecentodiecimilacentosettanta/45).

Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto con corrispettivo totalmente a misura ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dell'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato. L'importo contrattuale coinciderà con l'importo posto a base di gara; in fase di contabilizzazione all'Appaltatore verranno corrisposti i prezzi di cui all'Elenco Prezzi al netto del ribasso percentuale presentato in sede di offerta.

### **Art. 4 – Durata dell'Accordo Quadro**

La durata dell'Accordo Quadro è di mesi ventiquattro (24) a partire dalla data della stipulazione dello stesso.

L'Accordo Quadro potrà quindi ritenersi concluso qualora:

- a sia esaurita la disponibilità economica per la quale l'Accordo Quadro è stato stipulato, come in premessa;
- b sia decorso il termine di mesi ventiquattro (24) dalla data di stipulazione dell'Accordo Quadro.

SIDRA, durante l'esecuzione temporale dell'Accordo Quadro, non è obbligata a garantire all'Appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni e, pertanto, l'Appaltatore, per tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta per un eventuale mancato guadagno.

Dall'affidamento del servizio non discende in favore dell'Appaltatore nessun vincolo ad essere considerato l'affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà di SIDRA di rivolgere l'affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici, anche durante la fase esecutiva dello stesso, in relazione ad altre possibili soluzioni più vantaggiose, o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, competa all'Appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.

L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione degli OA per tutto il tempo di vigenza e di durata dei medesimi. Ove alla scadenza del termine di cui sopra, risultino ancora in corso servizi richiesti con appositi OA, la durata dello stesso si intenderà prorogata per il tempo previsto dagli stessi OA per l'ultimazione dei relativi servizi attivati.

SIDRA, qualora invece al termine della durata dell'Accordo Quadro non sia esaurito l'importo massimo contrattuale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di prorogare l'Accordo Quadro per un massimo di mesi dodici (12) e, comunque all'esaurimento dell'importo contrattuale. Durante la proroga, l'Appaltatore sarà tenuto ad assicurare il servizio alle medesime condizioni.

L'eventuale proroga può essere chiesta da SIDRA con un preavviso di almeno 30 giorni antecedenti la scadenza triennale dell'Accordo Quadro. L'appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulla prosecuzione del servizio.

#### **Art. 5- Condizioni Generali dell'Accordo Quadro – Prezzi – Clausola Revisione dei Prezzi –**

L'Accordo Quadro viene stipulato interamente a misura ai sensi dell'articolo 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'importo posto a base di gara; in fase di contabilizzazione il credito dell'Appaltatore è determinato dalle attività effettivamente eseguite per i prezzi unitari indicati nell'Elenco Prezzi del presente appalto, rideterminati in forza del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore per le parti non comprendenti gli oneri della sicurezza.

I prezzi offerti sono comprensivi di tutte le prestazioni richieste del presente capitolato, nessuna esclusa, ivi incluse le tasse, le imposte, i tributi, gli oneri di conferimento agli impianti di destino e/o di discarica e di quant'altro necessario per eseguire i servizi a regola d'arte e nel pieno rispetto delle normative di settore.

L'Appaltatore, nel presentare l'offerta, riconosce di aver valutato tutte le circostanze che possono influire sull'andamento del servizio e di aver, sia singolarmente che nel loro complesso, valutato tutti gli oneri e gli obblighi incidenti i prezzi unitari offerti, l'economia delle prestazioni e di aver diritto ad altro compenso, salvo il pagamento del prezzo contrattuale dei servizi effettivamente eseguiti; non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei singoli OA, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati.

Sono da intendere inclusi e riconosciuti nei prezzi dell'Accordo Quadro tutti i contributi ed oneri imposti dalle Leggi e Regolamenti relativi alle assicurazioni e provvidenze per i dipendenti.

I prezzi unitari contrattuali sono fissi ed invariabili, per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

È prevista la revisione dei prezzi contrattuali, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 106, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 ed è consentita solo dopo mesi dodici (12) dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Per i contratti relativi a servizi ad esecuzioni periodica o continuativa, le variazioni dei prezzi unitari sono valutate qualora si siano verificati incrementi dei costi dei servizi o dei materiali utilizzati tali da determinare un aumento superiore al decimo rispetto al prezzo unitario originario.

Affinché possa essere avviato il procedimento volto alla revisione del prezzo unitario offerto, l'Appaltatore, a pena di inammissibilità, deve richiedere con specifico atto la revisione e, contestualmente, dichiarare su quale voce dell'Elenco Prezzi intende proporre la revisione, accettare le risultanze della revisione prezzi, eseguita con i criteri di cui all'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e produrre analisi dettagliata per ogni singola voce oggetto della revisione, con la quale si quantifichi tutti gli elementi tecnico – economici che determinano e giustificano la revisione stessa.

La richiesta della revisione prezzi può essere formulata purché precede di almeno mesi tre (3) la data di ultimazione del servizio, fatta salva l'ipotesi in cui verificano circostanze impreviste ed imprevedibili, come previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

SIDRA ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore un nuovo prezzo per la nuova attività di recupero, qualora, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, a seguito di revisione normativa, si prevedano nuove tecniche innovative per il recupero dei rifiuti e dei fanghi da depurazione in particolare.

SIDRA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di valutare dette proposte in conformità ad un'analisi di mercato di operatori che svolgono attività analoghe e di rilasciare eventuale autorizzazione, che dovrà essere comunque resa in forma scritta.

## TITOLO II: NORME TECNICHE

### Art. 6 – CPV

- CPV 90513600 – 2 Servizi di rimozione fanghi
- CPV 90513700 – 3 Servizi di trasporto fanghi
- CPV 90513800 – 4 Servizi di trattamento fanghi
- CPV 90513900 – 5 Servizi di smaltimento fanghi
- CPV 90514000 – 3 Servizi di riciclo dei rifiuti
- CPV 90510000 – 5 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
- CPV 90511000 – 2 Servizi di raccolta di rifiuti
- CPV 90512000 – 9 Servizi di trasporto di rifiuti

### Art. 7 – Generalità

Il depuratore comunale di Pantano d'Arce, gestito da SIDRA S.p.A. tratta le acque reflue urbane provenienti dalla rete fognaria di Catania.

Fa parte dell'impianto di depurazione, oltre alla filiera dei trattamenti per i liquami e i fanghi, la stazione di pretrattamento dei rifiuti speciali non pericolosi, in cui vengono accettati e trattati ai sensi dell'articolo 110, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., rifiuti liquidi identificati coi codici EER 20.03.04 e 20.03.06, i primi riferiti ai fanghi delle fosse settiche che raccolgono le acque reflue domestiche e, solo per gli enti pubblici, assimilate a domestiche, i secondo provenienti dalla manutenzione della rete fognaria.

I reflui convogliati all'impianto di depurazione, dopo essere stati sottoposti a trattamenti preliminari subiscono un processo biologico di denitrificazione – nitrificazione; successivamente, prima dell'immissione nel corpo idrico ricettore, avviene la disinfezione a raggi UV – C e/o clorazione.

I fanghi allontanati dalla linea acque, dopo una fase di stabilizzazione e ispessimento, vengono disidratati mediante decanter centrifugo; nel periodo estivo e/o in caso di emergenza, vengono disidratati anche mediante letti di essiccamento.

Le caratteristiche finali dei fanghi sono quelle indicate nei rapporti di prova forniti in sede di gara. Eventuali variazioni delle caratteristiche chimico – fisiche e biologiche dei rifiuti durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro non daranno diritto all'Appaltatore ad azioni di rivalsa o di sospensione del servizio o di richiesta di un maggior compenso.

#### **Art. 8 – Caratteristiche del servizio**

Tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono considerate ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere interrotte o eseguite parzialmente.

#### **Art. 9 – Dotazione minima**

L'Appaltatore dovrà avere il possesso, mediante piena proprietà o dichiarazione di impegno al nolo, per tutta la durata dall'Accordo Quadro di almeno:

- n. 15 cassoni scarrabili di capacità minima pari ad 20 m<sup>3</sup>, con le seguenti caratteristiche:
  - a tenuta stagna, idonei a garantire la perfetta tenuta dei liquidi e ad impedire qualsiasi sversamento nell'ambiente circostante;
  - a copertura telonata impermeabile ad alta tenacità e resistente ai raggi UV, per evitare la diffusione di odori molesti e le infiltrazioni di acque meteoriche o di qualsiasi altro liquido o solido, estraneo al contenuto, sia in fase di deposito che in fase di trasporto;
- n. 1 escavatore per la raccolta e il caricamento delle sabbie contenute rispettivamente all'interno dei canali e dei manufatti dell'impianto, con:
  - profondità massima di scavo verticale maggiore di 4 m;
  - capacità minima di 1 m<sup>3</sup>;
  - rotazione della cabina di 360°;
- n. 1 pala gommata con benna senza denti per la raccolta dei fanghi posizionati all'interno dei letti di essiccamento ed il carico all'interno di cassone scarrabile; per il ripristino dei letti di essiccamento;



- n. 1 automezzo con “granchio” per il trasbordo di rifiuti da un cassone ad un altro all’interno dello stesso impianto gestito da SIDRA.
- n.1 Bob-Cat.

Tutte le attrezzature ed i materiali che l’Appaltatore intende utilizzare per lo svolgimento del servizio dovranno essere preventivamente visionati ed approvati dal DEC.

#### **Art. 10 – Ordini Attuativi**

I rapporti tra l’Appaltatore e SIDRA sono regolati in via specifica dai singoli Ordini Attuativi (OA) che saranno emessi dal DEC e che individuano, ad insindacabile giudizio del DEC, le prestazioni da eseguire, i tempi di esecuzione ed eventuali voci specifiche.

Il DEC di SIDRA esegue il controllo delle prestazioni eseguite dall’Appaltatore in relazione a quanto statuito nel presente Capitolato; il Responsabile del Servizio dell’Appaltatore esegue le disposizioni impartite dal DEC.

#### **È ammessa l’esecuzione di due o più OA contemporaneamente.**

In ogni OA sono indicati:

- la data di emissione;
- le prestazioni da eseguirsi, in relazione alle priorità individuate da SIDRA;
- il tempo concesso per l’esecuzione delle prestazioni.

SIDRA, tramite il proprio DEC, comunica all’Appaltatore mediante PEC o email o, in caso di urgenza, verbalmente, le prestazioni contrattuali da eseguire. L’Appaltatore procede all’esecuzione delle prestazioni richieste entro i tempi massimi stabiliti nell’OA. L’Appaltatore è obbligato a comunicare a SIDRA eventuali difficoltà ravvisate durante lo svolgimento del servizio specificato nell’OA, tali da comprovare ritardi nell’esecuzione degli interventi.

Qualora, durante l’esecuzione dei singoli OA, si manifestassero indicatori tali da supporre variazioni alla qualità dei rifiuti, tali da comportare modifiche al sistema di smaltimento finale previsto in sede di OA, l’Appaltatore ha obbligo di comunicarlo tempestivamente alla SIDRA.

**Qualora l’OA preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell’Accordo Quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei termini predeterminati senza che l’Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.**

SIDRA per l’esecuzione di interventi particolari o con carattere di urgenza, si riserva la facoltà di poter commissionare all’Appaltatore prestazioni che richiedano un impegno di mezzi e personale da parte dell’Appaltatore superiore ai dati indicativamente descritti. In tal caso, l’Appaltatore provvede entro quarantotto (48) ore ad organizzare le prestazioni, concordando con il DEC la data di esecuzione e le modalità degli interventi richiesti.



#### **Art. 11 – Analisi di caratterizzazione dei rifiuti**

Le caratteristiche dei rifiuti sono individuate nei rapporti di prova forniti da SIDRA. E' facoltà per il partecipante richiedere prima della scadenza del termine per la formulazione dell'offerta, il prelievo un campione dei rifiuti prodotti ordinariamente prodotti. Tuttavia l'offerta dovrà essere formulata nel termine perentorio indicato nel Disciplinare di gara.

In subordine agli esiti analitici il DEC stabilisce le prestazioni contrattuali da eseguire relativamente al conferimento dei rifiuti.

#### **Art. 12 – Oneri ed obblighi dell'Appaltatore e svolgimento del servizio**

SIDRA svolgerà le attività di coordinamento per l'esecuzione del servizio, senza che ciò sollevi l'Appaltatore da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita del servizio e per i danni di qualsiasi natura che possano insorgere nel corso ed in conseguenza degli stessi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire l'allontanamento dei rifiuti ordinariamente prodotti dal trattamento depurativo per i quantitativi e con le modalità previste dal DEC nell'ambito dei singoli OA.

Eventuali disposizioni di SIDRA che comportino una riduzione dei conferimenti e/o una variazione degli stessi non darà riconoscimento all'Appaltatore ad indennizzi o quanto altro di sorta.

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire la presenza di cassoni vuoti in sostituzione di quelli pieni da smaltire al fine di consentire la continuità della produzione dei fanghi e/o degli altri rifiuti derivanti dal trattamento depurativo.

Per qualsiasi impedimento che determina la mancata esecuzione del servizio, l'Appaltatore deve comunicarlo tempestivamente, specificandone i motivi.

Il personale dell'Appaltatore deve provvedere, durante l'esecuzione delle operazioni di movimentazione dei rifiuti, a rimuovere con tempestività eventuali sedimenti di fanghi e/o rifiuti accidentalmente fuoriusciti dai cassoni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di:

- adottare tutti i provvedimenti di legge in materia di sicurezza, assicurando l'uso dei DPI e/o eventuali altre attrezzature e tutte le cautele utili alla tutela della sicurezza e della salute dei propri dipendenti, nel rispetto del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti;
- provvedere al controllo dell'ottemperanza dei contratti collettivi da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti;
- assicurare il ritiro dei cassoni pieni provvedendo alla contestuale sostituzione con altri cassoni vuoti;
- assicurare la continuità delle operazioni di carico, movimentazione, nonché di spostamento dei cassoni, minimizzando le distanze tra il luogo di giacenza dei rifiuti ed il mezzo utilizzato per il trasporto, nel rispetto delle prescrizioni impartite negli OA dal DEC;
- provvedere alla predisposizione della documentazione necessaria all'omologa del rifiuto presso il sito di destino, avvalendosi dei moduli predisposti dal gestore del sito di destino,

anticipando gli eventuali costi richiesti dall'impianto, le cui somme saranno rimborsate in sede di stato di avanzamento del servizio, previa esibizione della relativa fattura.

- Consegnare la 4<sup>a</sup> copia del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (di seguito FIR) nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- trasmettere al DEC il report mensile dei conferimenti effettuati nel mese precedente con l'indicazione dei relativi FIR, delle quantità dei rifiuti, e degli effettivi chilometri percorsi (luogo di produzione – sito di destino A/R) dall'automezzo per ogni viaggio;
- conformarsi nella gestione dell'Accordo Quadro alle prescrizioni introdotte dalla normativa in vigore;
- utilizzare i cassoni scarrabili nel numero e con le caratteristiche indicate all'articolo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- garantire che gli automezzi siano mantenuti in perfette condizioni di esercizio;
- adottare ogni utile accorgimento e di porre la massima attenzione per evitare il verificarsi di eventi, anche accidentali, di contaminazione del suolo e dei danni alle strutture dell'impianto, durante tutte le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei rifiuti;
- adottare ogni utile accorgimento e di porre la massima attenzione per evitare che durante la raccolta dei fanghi dei letti di essiccazione venga alterato e/o rimosso lo stato drenante costituito da pietrisco vulcanico;
- assicurare il conferimento di un quantitativo minimo settimanale di fanghi EER 19.08.05 ordinariamente prodotti pari ad 50 tonnellate;
- assicurare il conferimento di un quantitativo minimo mensile di residui di vagliatura EER 19.08.01 prodotti pari ad 25 tonnellate;
- assicurare il conferimento di un quantitativo minimo mensile di rifiuti da dissabbiamento EER 19.08.02 prodotti pari ad 50 tonnellate (almeno due viaggi al mese di 25 tonnellate cadauno).

L'Appaltatore dovrà possedere e mantenere in corso di validità per l'intera durata dell'Accordo Quadro tutte le autorizzazioni e le iscrizioni necessarie per l'espletamento di tutte le attività inerenti alla gestione dei rifiuti in oggetto, ai sensi della normativa vigente, comprese quelle degli impianti di destino dallo stesso individuati ed utilizzati nel corso dell'esecuzione del servizio di cui al presente Accordo Quadro.

In caso di sospensione, revoca o decadenza ovvero di sopravvenienza di un provvedimento interdittivo delle citate autorizzazioni/iscrizioni, per qualsivoglia ragione, l'Appaltatore deve darne tempestiva comunicazione a SIDRA, pena l'applicazione di quanto previsto all'articolo 17, punto 4).

In caso di inadempienza dell'Appaltatore, SIDRA potrà risolvere l'Accordo Quadro per grave inadempienza dello stesso agli obblighi contrattuali, come dall'articolo 19, punto V).

## 12.1 – Pesatura

I rifiuti elencati in premessa dovranno essere pesati presso la pesa aziendale. Il quantitativo netto di ogni singolo trasporto di rifiuti sarà determinato attraverso la singola pesata dell'automezzo carico del rifiuto in uscita dall'impianto a cui verrà sottratta la tara (automezzo + cassoni vuoti).

Ai fini dell'addebito delle prestazioni alla SIDRA verrà utilizzato il peso in partenza, indipendentemente dalle quantità riscontrate degli impianti di smaltimento, anche nel caso queste dovessero risultare superiori a quelle indicate in partenza.

Solo in caso di mancato funzionamento del sistema di pesatura in uscita sarà considerato il peso "a destino"; in tal caso, per la compilazione del formulario e al fine di eseguire gli opportuni controlli quantitativi dei rifiuti, il peso in partenza sarà stimato.

**Tutte le operazioni necessarie alla valutazione del peso da trasportare sono incluse nel prezzo di trasporto.**

## **12.2 - Raccolta dei rifiuti**

L'Appaltatore ha l'obbligo di procedere alla raccolta e al carico dei rifiuti prodotti dal trattamento depurativo secondo le prescrizioni contenute negli OA dal DEC. In particolare, nel caso di raccolta dei fanghi allegati nei letti di essiccamento, l'Appaltatore ha l'obbligo di avvalersi di apposito mezzo avente caratteristiche tali da non alterare, durante le operazioni di raccolta, gli strati di drenaggio. È assolutamente vietato, durante le operazioni di raccolta dei fanghi all'interno dei letti di essiccamento effettuare cambi di direzione con il mezzo all'interno dei letti.

L'Appaltatore, nel caso di raccolta delle sabbie all'interno dei canali, ha l'obbligo di avvalersi di mezzi adeguati per il servizio richiesto.

Qualora la raccolta dei rifiuti sia conseguenza di negligenza nell'espletamento delle attività affidate all'Appaltatore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, nulla sarà corrisposto all'Appaltatore per il servizio di raccolta.

SIDRA ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore, senza alcun onere ed a suo insindacabile giudizio, la sostituzione dei cassoni ritenuti non idonei.

L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare il ritiro e il carico di rifiuti secondo le direttive impartite dal DEC negli OA anche se diverse dalle superiori indicazioni.

## **12.3 – Trasporto**

Il Trasporto dei rifiuti dovrà essere effettuato attraverso automezzi idonei, regolarmente autorizzati al trasporto di rifiuti e mantenuti in perfette condizioni di esercizio e secondo le norme per la circolazione su strada.

I cassoni scarrabili dovranno avere le caratteristiche indicate all'articolo 9 in modo da garantire durante le operazioni di trasporto l'assenza di gocciolamento e comunque di qualsiasi perdita di carico ed essere perfettamente puliti, nonché liberi da ogni eventuale residuo di precedenti trasporti. Gli automezzi che, ad insindacabile giudizio di SIDRA, non fossero ritenuti idonei al trasporto, saranno respinti senza alcun onere per SIDRA e con l'applicazione di penali, di seguito specificate, previste per mancato trasporto dei fanghi nei tempi concordati.

L'Appaltatore dovrà assicurare che il trasporto dei rifiuti abbia inizio tra le ore 07:30 e le ore 09:00 al fine di concludere il trasporto e il conferimento compatibilmente con gli orari indicati dal sito di destino per l'accettazione, generalmente prevista nella mattinata.

L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare il trasporto secondo le modalità impartite nelle OA anche se diverse dalle superiori prescrizioni.

Prima dell'avvio del mezzo su strada, il personale dell'Appaltatore provvederà, congiuntamente al personale di SIDRA, alla corretta compilazione del Formulario di identificazione del rifiuto previsto dalla vigente normativa. Durante il trasporto il cassone contenente il rifiuto deve essere coperto, secondo le specifiche indicate all'articolo 2.

Qualora SIDRA, durante l'esecuzione del servizio, riscontrasse che un automezzo non offra sufficienti garanzie o non sia stato sottoposto ad un'adeguata manutenzione, ne ordinerà, entro un termine assegnato, la sostituzione, dandone immediata comunicazione all'Appaltatore.

SIDRA non autorizza trasporti di quantità eccedenti la portata massima degli automezzi e, pertanto non si farà carico di qualsiasi tipo di contravvenzione e/o infrazione relativa ad eventuali notifiche all'Appaltatore di violazione delle norme del Codice della Strada.

L'Appaltatore solleva SIDRA da qualunque responsabilità civile e penale derivante dal trasporto di rifiuti di cui al presente Capitolato.

Il servizio di trasporto sarà corrisposto in relazione all'effettiva distanza espressa in km (A/R) dal luogo di produzione al sito di destino, secondo i prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi. Nel caso in cui la distanza massima prevista espressa in km del sito di destino (A/R) è di 2600 km saranno calcolate tutte le voci in funzione al limiti di km previsti per i singoli prezzi unitari. Nel caso in cui il sito di destino sia ubicato fuori Regione, è prevista l'applicazione di un prezzo a corpo, comprendente il pernottamento e il traghetto.

#### **12.4 - Intermediazione**

L'Appaltatore ha l'obbligo di svolgere l'attività di intermediazione.

Qualora durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, i siti di destino indicati ai sensi dell'articolo 15 non dovessero più accettare i rifiuti prodotti da SIDRA, l'Appaltatore ha l'obbligo di individuare sia in ambito regionale, sia in ambito nazionale siti di destino (smaltimento/trattamento/recupero) che accettino il conferimento dei rifiuti di cui al presente Capitolato. Restano in vigore i prezzi pattuiti (offerta in sede di gara).

Unicamente in tale ipotesi, previa tempestiva comunicazione a SIDRA, l'Appaltatore potrà avvalersi di un ulteriore intermediario, senza ulteriori oneri a carico di SIDRA. L'Appaltatore, in tale ipotesi, dovrà produrre la relativa autorizzazione in possesso dell'ulteriore intermediario.

Nell'individuazione del nuovo impianto di trattamento/smaltimento/recupero dovrà essere privilegiato dall'Appaltatore la vicinanza del sito di destino al luogo di produzione nel rispetto del principio di prossimità.

#### **12.5 – Conferimento dei rifiuti**

L'Appaltatore s'impegna a smaltire/recuperare i rifiuti con le prescrizioni accettate con la stipula dell'Accordo Quadro e, secondo quanto descritto nel presente Capitolato, presso gli impianti di cui all'Elenco

fornito ai sensi dell'articolo 15 o o, in alternativa gli ulteriori successivamente individuati nello svolgimento del servizio di intermediazione, e per i quali l'Appaltatore ha depositato copia autentica dell'autorizzazione.

Qualora l'Appaltatore, per necessità sopravvenute, intendesse variare le modalità di smaltimento potrà farlo solo se SIDRA valutate positivamente le motivazioni addotte, avrà rilasciato benestare scritto.

L'Appaltatore solleva sin d'ora SIDRA da qualunque responsabilità civile e penale derivante dallo smaltimento non autorizzato dei rifiuti oggetto dell'Accordo Quadro, nonché da qualsivoglia responsabilità civile e penale per i danni provocati con dolo o colpa grave, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1229 del codice civile.

SIDRA resta comunque esonerata da qualsiasi responsabilità derivanti dall'attività oggetto dell'Accordo Quadro, svolta dall'Appaltatore.

### **Art. 13 – Mancata esecuzione del servizio**

L'Appaltatore ha la facoltà di non effettuare il servizio in OA, esclusivamente nei casi di forza maggiore. Per **forza maggiore** si intende quell'evento che impedisca la regolare esecuzione dell'Accordo Quadro e renda, inoltre, inefficace qualsiasi azione dell'Appaltatore diretta ad eliminarlo. L'accadimento impedente non deve essere dipeso da azioni e/o omissioni dirette e/o indirette dell'Appaltatore.

In ogni caso non costituiscono per l'Appaltatore casi di forza maggiore la carenza o il venir meno di uno qualsiasi dei permessi e/o delle autorizzazioni necessari per l'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare il verificarsi di eventi di forza maggiore entro ventiquattro (24) ore dalla conoscenza degli stessi.

Nell'ipotesi in cui si verificasse un evento di forza maggiore, l'Appaltatore si impegna, altresì, ad adottare misure adeguate a far fronte all'eventuale ritardo nell'esecuzione del servizio causato dall'evento e per mitigare le conseguenze negative di tale evento sul regolare svolgimento del servizio.

In tali ipotesi, l'Appaltatore si impegna a mettere a disposizione, qualora SIDRA formalmente lo richieda, ulteriori n. 10 cassoni scarrabili oltre al numero di cassoni indicati all'articolo 1 (ovvero fino ad un numero massimo complessivo di n. 40).

L'Appaltatore non potrà in ogni caso eccepire pretese di maggiori compensi al seguito del verificarsi di un evento di forza maggiore.

### **Art. 14 – Personale**

L'Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2015, e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di SIDRA, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro che prevedano il pagamento di contributi da parte del Datore di Lavoro a favore dei propri dipendenti.

In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, l'Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del DEC.

L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti e SIDRA avrà facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quelli per i quali ritenesse necessario il provvedimento, motivandone le ragioni e con il rispetto delle norme vigenti.

L'Appaltatore deve fornire a ciascun addetto un'apposita tessera di riconoscimento, da esporre in forma visibile, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del Datore di Lavoro e la data di assunzione del lavoratore.

**L'Appaltatore risponde della medesima obbligazione anche per i lavoratori dipendenti dei subappaltatori autorizzati. La tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono obbligati ad esporre detta tessera di riconoscimento.**

### TITOLO III NORME AMMINISTRATIVE

#### **Art. 15 – Esecuzione dell'Accordo Quadro**

Prima della stipula dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore deve comunicare a SIDRA:

- il nominativo e le generalità del Responsabile del Servizio per l'Appaltatore;
- i nominativi e le generalità del personale dipendente utilizzato per l'esecuzione del servizio;
- la documentazione attestante la disponibilità della dotazione minima richiesta all'articolo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'elenco di almeno 2 impianti di smaltimento/trattamento (D9 – D13 – D14) con relativa disponibilità (lettera di impegno/intenti sottoscritta da e con idonei impianti) e autorizzazione presso cui conferire i rifiuti e, specificatamente i fanghi EER 19.08.05, nel caso di non conformità ai valori prescritti dal D.lgs. 36/2003, così come modificato dal D.lgs. 121/2020, in particolare in relazione ai limiti di concentrazione nell'eluato di cui all'Allegato 4, Tabella 5;
- l'elenco di almeno una discarica per rifiuti non pericolosi con relativa disponibilità (lettera di impegno/intenti sottoscritta da e con idonei impianti) e autorizzazione presso cui conferire i rifiuti, nel caso di conformità ai valori prescritti dal D.lgs. 36/2003, così come modificato dal D.lgs. 121/2020, in particolare in relazione ai limiti di concentrazione nell'eluato di cui all'Allegato 4, Tabella 5;
- l'elenco di almeno un impianto di recupero/compostaggio con relativa disponibilità (lettera di impegno/intenti sottoscritta da e con idonei impianti) e autorizzazione presso cui conferire i fanghi EER 19.08.05 nel caso di riutilizzo in agricoltura;
- l'elenco di almeno un impianto di recupero con relativa disponibilità (lettera di impegno/intenti sottoscritta da e con idonei impianti) e autorizzazione presso cui conferire i rifiuti da dissabbiamento EER 19.08.02;

- l'elenco degli automezzi che saranno utilizzati per le operazioni di trasporto, con le relative autorizzazioni;
- il Piano Operativo di Sicurezza.

#### **Art. 16 – Vigilanza e controlli**

SIDRA ha facoltà di verificare, tramite il DEC, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine SIDRA potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

**I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il DEC rilevi delle carenze nell'esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all'Appaltatore, il quale dovrà immediatamente adeguarsi all'ordine del DEC. Nel caso in cui l'Appaltatore non dovesse ottemperare alla superiore richiesta, SIDRA si riserva il diritto di applicare le penali previste dall'articolo 17 del presente Capitolato ed eventuali altri provvedimenti restrittivi previsti dal Capitolato e dalla normativa vigente.**

#### **Art. 17 – Penalità**

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti di gare e negli allegati contrattuali.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal DEC. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso, entro il termine perentorio di cinque (5) giorni lavorativi dalla contestazione, le proprie deduzioni a SIDRA. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio di SIDRA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa sia giunta oltre il termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali sotto indicate.

In caso di inadempimento e/o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni, l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pecuniaria, come di seguito indicata.

1 Nel caso in cui l'Appaltatore provvedesse a ritirare i rifiuti in ritardo per più di due giorni rispetto alle prescrizioni indicate negli OA o anche provvedesse a ritirare una minore quantità di rifiuti: penale di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno di mancato o parziale ritiro fino al giorno in cui sarà eseguito o completato il servizio richiesto; \_

2 Per ritardo rispetto all'esecuzione del servizio, indicata negli OA, in modalità d'urgenza: penale di € 750,00 (Euro settecento/00) per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al termine indicato all'articolo 10;

3 Per ritardo nel ritiro dei cassoni contenenti rifiuti: penale di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale di ritardo rispetto alle richieste di SIDRA indicate negli OA o alla previsione di Capitolato;

4 Per rifiuto di effettuare la pesatura: penale di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) per ogni evento riscontrato;



5 Per utilizzo di cassoni non a tenuta e/o privi di telo di copertura impermeabile con le caratteristiche descritte all'articolo 9: penale di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) per ogni evento riscontrato;

6 Per smarrimento dei documenti di trasporto e/o formulari: penale di € 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni evento riscontrato oltre agli oneri derivanti dalle procedure/sanzioni connesso allo smaltimento;

7 Per ritardo nell'invio della IV Copia del Formulario entro il termine previsto dalle norme di legge: penale di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) per ogni giorno o frazione di giorni di ritardo;

8 Per violazione di legge o di regolamento che comporti un addebito a carico di SIDRA: penale di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00) per ogni violazione riscontrata;

9 Per inosservanza delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; penale di € 750,00 (Euro settecentocinquanta) per ogni violazione riscontrata;

10 Per inadempienze delle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio quali, a titolo meramente esemplificativo, la mancata pulizia dell'area da rifiuti sversati per negligenza nell'espletamento delle attività affidati all'Appaltatore: € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) per ogni violazione riscontrata;

**11 Per ogni altra violazione di obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto: penale di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) per ogni violazione riscontrata.**

SIDRA ha facoltà di prevedere ulteriori penali nei singoli OA.

Fermo restando la facoltà di SIDRA di applicare le superiori penali, qualora il servizio programmato non venga svolto nel giorno stabilito per mancanza dell'Appaltatore, lo stesso è tenuto a recuperarlo entro il giorno successivo. Dal secondo giorno di ritardo rispetto al programma nell'esecuzione del servizio, SIDRA si riserva la facoltà di utilizzare altri fornitori, addebitando gli eventuali costi di smaltimento dei rifiuti, come da relativa fattura, all'Appaltatore.

Le penali e le maggiori spese eseguite da SIDRA in danno all'Appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall'Appaltatore e, ove mancasse il credito da parte dell'Appaltatore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva.

L'Appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione entro il termine perentorio di quindici (15) giorni dal prelievo, a pena di risoluzione dell'Accordo Quadro e contestuale perdita della cauzione. La cauzione sarà incamerata senza bisogno di alcun atto.

SIDRA si riserva il diritto di risolvere l'Accordo Quadro nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate superi il 10 % del valore dello stesso. In tal caso, SIDRA avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione dell'Accordo Quadro in danno all'Appaltatore.

L'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato non esime l'Appaltatore dal risarcimento degli ulteriori danni e/o oneri subiti da SIDRA in conseguenza degli inadempimenti dell'Appaltatore medesimo.

#### **Art. 18 – Cessione del contratto e subappalto**

È vietata la cessione in tutto o in parte dell'Accordo Quadro, nonché dei relativi Ordini Attuativi, sotto qualsiasi forma a pena di nullità della cessione medesima.

È ammesso il subappalto per tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro secondo le disposizioni di cui all'articolo 105, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione di SIDRA.

L'Appaltatore che abbia dichiarato in sede di gara di volere avvalere del subappalto per quanto previsto nel Disciplinare di Gara, qualora decida di affidare il singolo intervento nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 105, commi 2 e 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere autorizzazione a SIDRA unitamente al deposito della copia del contratto di subappalto, della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professione e di qualificazione, della dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge n. 136/2010 e s.m.i.

La mancata dichiarazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, comporta la decadenza per l'Appaltatore aggiudicatario di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico dell'subappaltatore, rimanendo comunque responsabile verso SIDRA della buona riuscita delle prestazioni.

Per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, SIDRA corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi conformemente a quanto previsto dall'articolo 105, comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Al fine di poter procedere al pagamento diretto è comunque necessaria la specifica richiesta scritta pervenuta a SIDRA via PEC prima del relativo pagamento recante l'indicazione degli estremi per effettuare il versamento. Di conseguenza, in caso di mancata presentazione della suddetta richiesta, l'eventuale pagamento all'Appaltatore anche in relazione alle prestazioni del subappaltatore ha comunque effetto liberatorio per SIDRA nei confronti del subappaltatore, rispetto al quale rimarrà obbligato esclusivamente l'Appaltatore stesso che, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, manleva espressamente SIDRA da qualsiasi pretese dei subappaltatori in merito.

Nei casi in cui non si proceda con il pagamento diretto ai subappaltatori, è obbligo dell'Appaltatore di trasmettere a SIDRA entro venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di inadempimento, SIDRA si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti di cui al periodo precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed alle società anche consortili.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solidi nei confronti di SIDRA in relazione alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.L. 139/1995, convertito dalla Legge n. 246/1995.

**L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributi, ai sensi dell'articolo 29, del D.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.**

#### **Art. 19 – Sospensione, Risoluzione, Recesso**

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione dell'OA, il DEC può disporre la sospensione dell'OA, compilando, se è possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di suo delegato, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi. Il verbale di sospensione è inoltrato entro cinque (5) giorni dalla data della sua redazione al RUP. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale. **Non può costituire causa di sospensione del servizio l'insorgere di controversie con SIDRA in ordine alle prescrizioni di cui al presente Capitolato e/o Accordo Quadro e/o OA.**

SIDRA può risolvere l'Accordo Quadro durante il periodo di sua efficacia, oltre nelle ipotesi elencate nei commi 1 e 2 dell'articolo 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., se si verifica una o più delle seguenti cause:

- I mancata assunzione del servizio in OA entro quindici (15) giorni dalla data di comunicazione;
- II abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile di SIDRA;
- III quando l'Appaltatore si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
- IV cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altre imprese senza esplicita autorizzazione;
- V inottemperanza alle norme ambientali e/o di sicurezza e/o igienico – sanitarie;
- VI per qualsiasi altra deficienza non espressamente contemplata nei precedenti articoli, che limiti fortemente la qualità del servizio.

SIDRA, a fronte di gravi inadempienze contrattuali, potrà con decisione motivata, risolvere l'Accordo Quadro in qualsiasi momento a norma del comma terzo dell'articolo 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro. Il RUP nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione dell'Accordo Quadro, dispone, con preavviso di venti (20) giorni, che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti.

Nei casi di cui ai capoversi precedenti, in sede di liquidazione finale dei servizi svolti riferita all'Accordo Quadro risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove SIDRA non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4<sup>ter</sup> e 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., SIDRA può recedere dall'Accordo Quadro in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti (20) giorni, decorsi i quali SIDRA prende in consegna i servizi ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi.

#### **Art. 20 – Garanzie assicurative**

È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi, con esclusivo riferimento all'oggetto dell'Accordo Quadro, **con massimale per sinistro non inferiore ad € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00)** e con validità non inferiore alla durata dell'Accordo Quadro. In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già avviata, avente le caratteristiche minime indicate per quella richiesta per il presente Accordo Quadro. In tal caso, l'Appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale espliciti che la polizza in questione copre anche l'Accordo Quadro svolto per conto di SIDRA, precisando che non vi siano limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello sopra indicato. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.

#### **Art. 21 – Cauzione definitiva**

L'Appaltatore è tenuto a prestare immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, una cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte di SIDRA della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, che aggiudica l'Accordo Quadro al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta di SIDRA, con la sola condizione della preventiva consegna

all'Istituto Garante, da parte dell'Appaltatore, di documento in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulli i patti contrari o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici (15) giorni dalla consegna della documentazione attestante l'esecuzione del servizio costituisce inadempimento del Garante nei confronti dell'Appaltatore per quale la garanzia è stata prestata.

SIDRA può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove sia venuto meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria di cui all'articolo 103, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di primaria compagnia assicurativa, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma secondo del codice civile, nonché l'operativa della garanzia medesima entro quindici (15) giorni, a semplice richiesta di SIDRA.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, della mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

## **Art. 22 – Sicurezza**

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel DUVRI, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore dovrà comunicare a SIDRA:

- eventuali osservazioni e modifiche in merito al DUVRI allegato al presente Capitolato, ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., entro dieci (10) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'avvio del servizio;
- i nominativi del RSPP, dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile per le Emergenze;
- il nominativo/i del preposto e dare evidenza a SIDRA della formazione obbligatoria prevista dall'articolo 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dei relativi corsi di aggiornamento;
- ogni qualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all'infortunio o quasi infortunio.

Il DUVRI, una volta sottoscritto dall'Appaltatore e da SIDRA è parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro. Nel caso alcune parti del servizio siano concesse in subappalto, il subappaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell'Appaltatore, previsti dal presente articolo.

L'Appaltatore dovrà rendere disponibili, su richiesta del DEC, ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

In caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all'Impresa capogruppo o al Consorzio.

### **Art. 23 – Pagamenti**

Il credito dell'Appaltatore derivante dall'esecuzione delle prestazioni previste dal presente Accordo Quadro è determinato dalle attività effettivamente eseguite per i prezzi unitari indicati nell'Elenco Prezzi del presente Accordo Quadro, rideterminati in forza del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore per le parti non comprendenti gli oneri di sicurezza.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere al DEC, prima di ogni fatturazione, le copie dei documenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Conformemente alla disposizione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Appaltatore sarà disposto il pagamento del servizio relativo ad ogni singolo OA o in acconto ogni qualvolta l'ammontare del servizio, in corso d'opera, dell'OA raggiungerà l'importo di € 100.000,00 (Euro centomila/00), al netto delle ritenute prevista, previa regolarità contributiva dell'impresa.

Il pagamento della fattura sarà eseguito da SIDRA entro sessanta (60) giorni dalla data della fattura tralata a fine mese.

Gli oneri della sicurezza saranno corrisposti secondo quanto previsto dall'Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., in occasione dell'emissione di ogni Stato Avanzamento Servizio.

La fattura dell'Appaltatore deve indicare il numero del C.I.G., associato alla procedura di gara.

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore si obbliga a comunicare a SIDRA, prima della stipula dell'Accordo Quadro gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette (7) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati all'articolo 14, accertata da SIDRA o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stessa comunicherà all'Appaltatore l'inadempienza chiedendo allo stesso di ottemperare; in caso di inerzia da parte dell'Appaltatore, SIDRA verserà l'importo comunicatole dagli Enti Previdenziali, detraendolo dai pagamenti in acconto se il servizio fosse in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo e servendosi della cauzione definitiva, se il servizio fosse ultimato-

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, l'Appaltatore aggiudicatario dovrà rimborsare a SIDRA le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.



#### **Art. 24 – Trattamento dati personali – Clausola di riservatezza**

Il trattamento dei dati personali forniti sarà svolto da SIDRA, in qualità di Titolare, in esito alla partecipazione alla procedura di selezione e alla gestione del relativo Accordo Quadro: il trattamento avverrà nel rispetto delle misure previste dal Regolamento UE 216/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personale, nonché alla libera circolazione di tali dati.

L'Appaltatore, nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro garantisce e si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza sui materiali e sulla documentazione di cui verrà in possesso garantendo, altresì, che le stesse informazioni non siano divulgate o diffuse a terzi.

#### **Art. 25 - Cessione dei crediti e dei debiti derivanti dall'Accordo Quadro**

I crediti e i debiti derivanti dall'espletamento del presente servizio non possono formare oggetto di cessione o delegazione o mandato all'incasso.

#### **Art. 26 – Spese**

Tutte le spese, imposte, tasse e sovrattasse di registro, di bollo, come ogni altro importo, tasse o diritti inerenti e conseguenti all'Accordo Quadro sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, comprese quelle inerenti alla registrazione dell'Accordo Quadro e dei documenti facenti parte integrale dello stesso.

L'IVA di legge è sempre a carico di SIDRA la quale opera in regime di scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") ex articolo 17 – *ter* del D.P.R. 633/1972.

#### **Art. 27 – Definizione delle controversie**

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interposizione, all'applicazione ed esecuzione dell'Accordo Quadro, saranno definite dal Tribunale di Catania.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

**Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le attività, né tanto meno rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal DEC.**